



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTECASTELLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 07 DEL 17/06/2010**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 28/05/2011**

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I famigliari, e direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi dalle 24 ore del decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistiche.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblico dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n°185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati nell'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosta accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel quale caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art.4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1937, n° 1265, tutti i medici di base devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il

Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 1 e 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle contestazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico dell'A.S.L. competente per territorio.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico dell'A.S.L. competente per territorio ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 15-16-17.

Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 8

Sulla richiesta dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo.

Art. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni di chirurgia, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 11

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale e ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n° 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

L'A.S.L. competente per territorio può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico di base quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato dall'A.S.L., i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 12

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1964, n° 185.

Art. 13

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dall'A.S.L. competente per territorio comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte completa dell'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 14.

Art. 16

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio A.S.L. competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il responsabile del servizio A.S.L. competente adotta le misure cautelative necessarie.

Capitolo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 18

Il Comune è convenzionato con altro Comune per avere la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- A) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - B) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - C) Ignoto, in cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

L'obitorio assolve alle seguenti funzioni:

- A) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- B) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
- C) Deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 20

I depositi di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 21

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

Capitolo IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

Art. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Art. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento sarà collocata una targa di piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993, e comunque non prima dall'avvenuta visita necroscopica, fatta salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuale dilazione oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale

competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 27

il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo (escluso nei mesi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il servizio competente dell'Azienda Regionale dell'A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica) l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del servizio A.S.L. competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il responsabile del Servizio A.S.L. competente constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 77.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del servizio A.S.L. competente e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n° 285. Alle esumazioni devono sempre assistere un dipendente incaricato dal Comune e due testimoni.

Art. 28

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, da depositare in Comune per gli adempimenti conseguenti.

Art. 29

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio A.S.L. competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 30

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 31

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio o il dipendente del Comune addetto ai servizi cimiteriali sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto all'art. 410 del Codice Penale.

Capitolo V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 32

Il trasporto dei cadaveri al cimitero sarà effettuato a cura e con onere della famiglia tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Nel caso in cui nessuno provveda, il Comune si farà carico del trasporto e della sepoltura del defunto in area a loculo a sua scelta con il successivo recupero, se possibile, dai familiari delle somme sostenute.

Art. 33

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del Comune.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

Art. 34

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il Decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale Decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 35

I morti giacenti su suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che l'incaricato del Comune possa avvertire eventuali manifestazioni in vita.

Art. 36

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 37

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 38

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 39

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o da altro.

Art. 40

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico Decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del Decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 41

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 42

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero, nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 43

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art. 44

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'incaricato del Comune il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 92 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario. Le onoranze possono essere vietate dal Sindaco, su proposta del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente.

Art. 45

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 46

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 47

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 , saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento

Capitolo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 48

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Capitolo VII

INUMAZIONI

Art. 49

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 50

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura dei parenti da un cippo con indicato il nome ed il cognome del defunto e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Art. 51

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 52

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 53

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2,00 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 54

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 55

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 51.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 56

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Comunale competente. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 57

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capitolo VIII

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 58

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- A) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
- B) Tombe o forni o loculi individuali;
- C) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 59

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 58 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art. 60

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 61

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 62

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- A) Ad una o più persone specificate;
- B) Ad una o più famiglie;
- C) Ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) ciascun intestatario può trasmettere il possesso della tomba agli ascendenti e discendenti legittimi.

I richiedenti devono essere residenti o nati a Montecastello;
oppure

Avere ascendenti o discendenti di 1° grado nati a Montecastello o residenti da almeno 10 anni. Particolari e gravi situazioni potranno essere valutate dal Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

Fra gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi, rispetto agli intestatari:

1. Parenti ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e rispettivi coniugi;
2. Parenti e affini entro il quarto grado compreso;
3. Coniugi e persone legate da vincoli affettivi, coabitanti in vita;
4. I rapporti di parentela ed affinità sono quelli previsti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile (VEDI TABELLA B).

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario. Non potrà essere fatta concessione di aree o cappelle a soggetti o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private si intende esercitabile fino al completamento della capienza del sepolcro.

Nella tomba di famiglia potrà altresì essere concessa, in casi particolari e nel rispetto dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285, la tumulazione di persone estranee, dietro versamento "una tantum" di una quota pari al costo della concessione trentennale dei loculi di I fila (sezione G-H) .

In caso di carenza di loculi disponibili ne è altresì concessa la tumulazione provvisoria, fino a tre anni; in questo caso la quota "una tantum" è fissata dalla Giunta Comunale.

Art. 63

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata alla Giunta Comunale

Art. 64

La concessione dei loculi e degli ossarietti è trentennale.

Nei loculi, oltre la salma può essere collocata una cassetta per i resti mortali, previo pagamento di una somma corrispondente al 50% della tariffa di concessione degli ossari, in vigore al momento, ferma restando la scadenza del contratto originario.

E' altresì consentito oltre alla salma, l'inserimento nel singolo loculo di numero uno cassetta per ceneri.

In alternativa è possibile ottenere, previa rinuncia della concessione originaria, la riconcessione dello stesso manufatto utilizzabile per i resti mortali della salma già tumulata, nonché per la tumulazione dei nuovi resti. In questo caso il richiedente verserà l'intera somma secondo le tariffe vigenti, ma la concessione verrà rilasciata per l'intera durata.

Il Comune si riserva di accettare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta per i resti mortali nel loculo e in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.

Quanto sopra regolamentato si applica anche alle concessioni per tombe private, fissandosi in due il massimo della cassette inseribili per manufatto. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Il diritto è esercitabile da quanti si trovano nelle situazioni elencate all'art. 62, terzo capoverso.

Non può essere perciò ceduto in alcun modo, ne per qualsiasi titolo, il diritto di concessione individuale, che ha durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo e/o ossarietto in questione, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando, però, agli eredi, la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo, dietro pagamento delle seguenti tariffe:

- Per il primo rinnovo il 70% della tariffa vigente all'epoca del rinnovo,
- Per i rinnovi successivi il 35% della tariffa vigente all'epoca dei relativi rinnovi.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi individuali.

E' ammessa la retrocessione al Comune di aree, loculi e ossarietti già regolarmente concessi.

In tal caso, ai titolari od eredi dei titolari di aree e loculi non utilizzati retrocessi viene riconosciuto il rimborso della tariffa di concessione a suo tempo pagata come segue:

- Una quota pari al 60% del diritto di concessione a suo tempo versato se la retrocessione avviene entro CINQUE anni dalla concessione;
 - Una quota pari al 30% se la retrocessione avviene da CINQUE a DIECI anni;
 - Una quota pari al 15% se la retrocessione avviene da DIECI a VENTI anni.
- I loculi liberati dai feretri a seguito di esumazioni ordinarie o straordinarie ritornano, senza rimborso, in pieno possesso del Comune, che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 65

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 66

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a seguito di rilascio di permesso di costruire da parte del Comune.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dovrà essere richiesta a cura del concessionario apposito certificato di agibilità al Comune.

La concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali comporta per il concessionario l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di concessione dell'area, pena di decadenza ad ogni effetto del diritto di concessione, senza alcun rimborso per le eventuali opere già realizzate.

E' fatto assoluto divieto di concessione alla medesima persona di più aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

Art. 67

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti ed il costo a perizia delle opere murarie costruite eventualmente maggiorate in aumento in caso di cessione per asta pubblica.

Art. 68

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 69

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza.

E' data la possibilità agli interessati, al momento di presentazione della prima domanda, di chiedere la concessione anticipata per ulteriori trenta anni, da scalare dal secondo periodo di rinnovo. Questa avverrà previo pagamento anticipato, secondo i costi vigenti, del 50% della futura proroga. L'importo corrisposto sarà conguagliato, al momento della firma del secondo contratto, con quello finale determinato dalle tariffe in vigore al momento della scadenza.

Qualora gli interessati non presentassero domanda di rinnovo della concessione dell'area decadranno da ogni diritto senza nulla pretendere dal Comune. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Art. 70

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 71

Le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capitolo IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Art. 73

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 74

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tali casi i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 47.

Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirati da incaricato del Comune. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà dichiaratamente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, case, ecc. devono essere smaltiti secondo il D.Lgs del 5 febbraio 1997 n. 22 e così come modificato dal D.Lgs. dell'8 novembre 1997 n. 389 e secondo quanto disposto dal Decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità n. 219 del 26.06.2000.

Art. 75

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna

apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque.

Art. 76

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 77

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del responsabile del Servizio ASL competente e dell'incaricato del Comune.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto ai servizi cimiteriali sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 78

Prima di eseguire una esumazione o estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava, speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telo cerato e per il carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al $3\frac{0}{100}$. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazioni, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

Capitolo X

CREMAZIONI

NORME GENERALI

Art. 79 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:

- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CREMAZIONE

Art. 80 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 81– Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 82 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 83 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 84 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 85 – Crematori.

1. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.
2. È fatto divieto di utilizzare crematori mobili.
3. È facoltà del Comune associarsi per la costruzione

Art. 86 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 87– Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Art. 88 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata

all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 89 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 90 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 91 – Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 92 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 93 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 94 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 95 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 96 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.(L.R.n. 20/2007, art. 3,co. 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

Capitolo XI

INBALSAMAZIONE ED AUTOPSIE

Art. 97

- Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
- Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al servizio competente dell'ASL ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
- Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.
- Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 98

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del Servizio ASL competente, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che rilascia previa presentazione di:

- A)** Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
- B)** Distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento anti putrefattivo di cui all'art. 41 è eseguito dal Responsabile del Servizio ASL competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 99

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capitolo XII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 100

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 101

Il cimitero comprende:

- A) Un'area destinata ai campi di inumazione;
- B) Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- C) Una camera mortuaria;
- D) I servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- E) Un ossario.

Art. 102

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale incaricato dal Comune essendo il Cimitero sprovvisto di custode.

Art. 103

L'incaricato al servizio del Comune:

- A) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- B) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. Di cui sopra;
- C) È tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 104

L'incaricato al servizio del Comune:

- A) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- B) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- C) Tiene i registri e sorveglia gli edifici pubblici e privati;
- D) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murarie, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- E) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimiero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- F) Provvede ad eseguire o far eseguire da ditte specializzate i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento di lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo

sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

G) Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

H) Deve essere sottoposto nel quadro delle sue mansioni a tutte le misure di tutela preventive contenute nelle disposizioni legislative a tutela dei lavoratori.

ART. 105

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è comunque tenuto:

1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.

1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto è vietato:

2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.

2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.

2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 106

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

A) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

B) I cadaveri delle persone morte fuori del comune aventi in esso, in vita, la residenza;

C) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

D) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

E) I resti mortali delle persone sopra elencate;

F) I cadaveri di cui all'art. 89 del presente Regolamento;

G) Coniugi ed i parenti in linea retta di 1° grado di persone già sepolte nel cimitero del Comune.

Capitolo XIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 107

L'addetto al servizio sovrintende alle tumulazioni, estumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri ad esclusione di quelli all'interno delle edicole cimiteriali private.

Lo stesso provvede allo scavo delle fosse (anche mediante uso di macchine e con eventuale apporto di ditte specializzate all'uopo incaricate), a ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, a trasportarli al luogo di tumulazione, a calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, a riempire le fosse, a visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, a esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, a prestare cura nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Art. 108

L'Addetto al servizio cimiteriale dipenderà amministrativamente:

- A) Dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri spazi ecc.
- B) Dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Art. 109

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dall'incaricato del Comune alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 110

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 111

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il retro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 112

È stretto dovere dell'addetto al servizio di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture private comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 73.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti secondo il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n. 22 e così come modificato dal D.Lgs. dell'8 novembre 1997 n. 389 e secondo quanto disposto dal Decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità n. 219 del 26.06.2000.

Art. 113

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

È permesso il deposito, sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 114

L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Capitolo XIV

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 115

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 116

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È permessa l'introduzione dei cani o di altri animali solo se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 117

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tombe e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Comune raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 118

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

I fiori secchi, carta delle confezioni, ceri esauriti ed altro materiale di rifiuto dovranno essere collocati negli appositi cassonetti nel piazzale antistante l'ingresso nel Cimitero.

Art. 119

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni del cimitero qualora, dietro avviso del Comune, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 120

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 121

Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 122

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 123

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 124

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 125

Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5,3,1963, n, 292 e successive modificazioni e integrazioni (vaccinazioni antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4,10,1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Capitolo XV

CONTRAVVENZIONI

Art. 126

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 68.

Capitolo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. Delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 128

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Addì, 28.04.2011

INDICE

CAPITOLO I	
Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi	Artt. 1/10
Riscontro diagnostico	Artt. 11/13
CAPITOLO II	
Periodo di osservazione dei cadaveri	Artt. 14/17
CAPITOLO III	
Depositi di osservazione e obitori	Artt. 18/21
CAPITOLO IV	
Deposizione dei cadaveri nel feretro	Artt. 22/31
CAPITOLO V	
Trasporto dei cadaveri	Artt. 32/47
CAPITOLO VI	
Rilascio dei cadaveri a scopo di studio e prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico	Art. 48
CAPITOLO VII	
Inumazioni	Artt. 49/57
CAPITOLO VIII	
Tumulazioni (sepolture private)	Artt. 58/71
CAPITOLO IX	
Esumazioni ed estumulazioni	Artt. 72/78
CAPITOLO X	
Cremazioni – Norme generali	Art. 79
Cremazione	Artt. 80/91
Dispersione e conservazione delle ceneri	Artt. 92/93
Affidamento delle ceneri	Artt. 94/96
CAPITOLO XI	
Imbalsamazione ed autopsie	Artt. 97/99
CAPITOLO XII	
Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e Personale addetto	Artt. 100/106
CAPITOLO XIII	
Norme di servizio	Artt. 107/114
CAPITOLO XIV	
Pulizia del cimitero	Artt. 115/125
CAPITOLO XV	
Contravvenzioni	Art. 126

Tabella parentela

TABELLA B

